



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma  
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815  
Indirizzo internet: lazio.lnd.it  
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

# Stagione Sportiva 2021-2022

## Comunicato Ufficiale N° 213 del 27/01/2022

### Attività di Lega Nazionale Dilettanti

## INDICE

<b><u>Segreteria</u></b>	Pag. 2
Autorizzazione attività agonistica	
<b><u>Risultati gare del 09.01.2022</u></b>	Pag. 2
2 <sup>a</sup> categoria	
<b><u>Risultati gare del 25/26.01.2022</u></b>	Pag. 2
Eccellenza – Promozione – Juniores Under 19	
<b><u>Giustizia Sportiva</u></b>	Pag. 3/11
Eccellenza - Promozione – 1 <sup>a</sup> categoria 2 <sup>a</sup> categoria – Eccellenza Femminile	
<b><u>Allegati</u></b>	Pag. 12

## 1. Segreteria

Si pubblicano in allegato i Comunicati Ufficiali n° 144/A e 145/A della F.I.G.C. riportante la riapertura dei termini tesseramento Dilettanti e Settore Giovanile e Scolastico.

Se ne raccomanda un attenta visione.

## 2. AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA' AGONISTICA

Esaminata la documentazione inviata dalla sottoindicata Società, il seguente calciatore è stato autorizzato, ai sensi dell'art. 34 comma 3 delle N.O.I.F., a svolgere attività agonistica organizzata dalle Leghe:

### VELLETRI CALCIO A 5

ACCHIONI CRISTIAN

nato a Velletri

il 27.09.2007

## 3. Risultato Gara del 09.01.2022

SECONDA CATEGORIA			
<b>GIRONE:</b>	<b>C</b>		
09/01/22	11/A	POL.MONTORIO ROMANO	ATLETICO CANTALICE 1 - 3

## 4. Risultati Gare di recupero del 25/26.01.2022

ECCELLENZA			
<b>GIRONE:</b>	<b>A</b>		
26/01/22	15/A	CITTA DI CERVETERI	OTTAVIA 3 - 0

PROMOZIONE			
<b>GIRONE:</b>	<b>A</b>		
26/01/22	10/A	PASSOSCURO	MONTEFIASCONE 1 - 0
<b>GIRONE:</b>	<b>C</b>		
26/01/22	12/A	CITTA DI POMEZIA	ATLETICO ACILIA 0 - 1
<b>GIRONE:</b>	<b>E</b>		
26/01/22	12/A	ROCCASECCA T.SAN TOMMASO	VIRTUS FAITI 2 - 0

JUNIORES UNDER 19 REGIONALE			
<b>GIRONE:</b>	<b>A</b>		
25/01/22	10/A	URBETEVEVERE CALCIO	ATLETICO VESCOVIO 3 - 1
25/01/22	13/A	BOREALE DONORIONE	PALOCCO 2 - 1
<b>GIRONE:</b>	<b>B</b>		
		DATA GIORNATA	
25/01/22	12/A	PRO ROMA CALCIO A R.L.	VIRTUS FAITI 2 - 0
<b>GIRONE:</b>	<b>C</b>		
		DATA GIORNATA	
25/01/22	13/A	VIS SUBIACO	ATLETICO TORRENOVA 1986 1 - 2

# GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo, Ernesto Milia, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Romano Caltagirone nella seduta del 25.01.2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## CAMPIONATO Eccellenza

### GARE DEL 23/12/2021

#### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

##### **GRIFONE GIALLOVERDE - ACADEMY LADISPOLI SRL**

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 183 del 30/12/2021;

- esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società GRIFON GIALLOVERDE, con il quale si deduce la mancata disputa della gara in epigrafe.

La reclamante pone in evidenza che non è stata in grado di presentarsi in campo a causa della positività al Covid 19 di alcuni calciatori partecipanti al gruppo squadra, ed a tale riguardo trasmette idonea documentazione, nel quale viene evidenziata la positività riscontrata ad alcuni tesserati.

Per l'effetto, chiede il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore e, quindi, il recupero della gara oggetto del presente ricorso.

Questo Organo giudicante, esaminata la documentazione rilasciata da Ente autorizzato (ASL Roma 2) sulla quale non ha nulla da obiettare.

Accertato quindi che possono essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società GRIFONE GIALLOVERDE

#### **DELIBERA**

- di accogliere il ricorso presentato dalla società GRIFONE GIALLOVERDE;
- di riconoscere la sussistenza dell'istituto della causa di forza maggiore, disponendo pertanto il recupero della gara di cui all'oggetto.
- si dà mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza, in ordine al recupero della gara.
- nulla per il contributo.

### GARE DEL 26/ 1/2022

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

PUGLIESE LUCA

(CITTA DI CERVETERI)

## **CAMPIONATO Promozione**

### **GARE DEL 12/12/2021**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **POLISPORTIVA DE ROSSI ARL - BELLEGRA 1962**

Il Giudice Sportivo Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 168 del 15/12/2021

- Esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società BELLEGRA 1962, nei termini e tempi previsti dalle norme attuali, con il quale si deduce che la gara in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, a causa della sostituzione effettuato dalla società BELLEGRA 1962, fra i calciatori contraddistinti dai numeri di maglia 9 e 18, avvenuta al 47 del secondo tempo;

- La reclamante sostiene che il proprio calciatore n. 9 DI MUGNO Mirko ritenendo di essere stato sostituito, lasciava il terreno di gioco, uscendo da una posizione di campo distante rispetto alla panchina;

- La reclamante ritiene che sussistano le basi per valutare un errore tecnico dell'arbitro e per l'effetto chiede che venga disposta la ripetizione della gara.

- Il ricorso è infondato.

- Non si rileva alcun errore tecnico effettuato dall'arbitro, se non la mancata ammonizione del calciatore della società BELLEGRA 1962, DI MUGNO Mirko, n. 9, per aver abbandonato il terreno di gioco senza autorizzazione dell'arbitro stesso, come previsto dal Regolamento di Gioco, regola n. 12, provvedimenti da ammonizione (entrare ed uscire intenzionalmente dal terreno di gioco, senza l'autorizzazione dell'arbitro.)

#### **PQM**

#### **DELIBERA**

a) di respingere il ricorso proposto dalla società BELLEGRA 1962

b) di convalidare il risultato della gara, conclusosi con il seguente punteggio: POLISPORTIVA DE ROSSI BELLEGRA 1962 2 - 1

c) il contributo va incamerato.

### **GARE DEL 26/ 1/2022**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

#### **Euro 100,00 VIRTUS FAITI**

Per aver causato ritardo all'inizio della gara.

#### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CASTELLUCCIO ANDREA (CITTA DI POMEZIA)

## **CAMPIONATO Prima categoria**

**GARE DEL 19/12/2021**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

### **REAL100CELLE - NOVA 7**

Il Giudice Sportivo, sciogliendo, la riserva di cui al C.U. n. 179 de 23/12/2021;

- esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, REAL100CELLE, con il quale si deduce la mancata disputa della gara di cui in epigrafe, a causa della positività al Covid 19 di alcuni calciatori partecipanti al gruppo squadra ed a tale riguardo trasmette adeguata documentazione.

Per l'effetto, chiede il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore, e quindi, il recupero della gara oggetto del presente ricorso.

Questo Organo giudicante, esaminata la documentazione rilasciata da Ente autorizzato, sulla quale nulla ha da obiettare; Accertato quindi che possono essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società REAL100CELLE

### **DELIBERA**

- di accogliere il ricorso presentato dalla società REAL100CELLE
- di riconoscere la sussistenza dell'istituto della causa di forza maggiore, disponendo pertanto il recupero della gara di cui all'oggetto
- si dà mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza, in ordine al recupero della gara.

Nulla per il contributo.

## **CAMPIONATO Seconda categoria**

### **GARE DEL 6/11/2021**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **VESTA SSD A R.L. - UNDICI CALCIO**

Si dà atto che la società VESTA non ha dato seguito al preannuncio di ricorso in merito alla gara di cui in epigrafe, terminata con il seguente punteggio: VESTA - UNDICI CALCIO 1 - 1

##### **PQM**

##### **DELIBERA**

- a) di convalidare il risultato della gara, conclusasi con il seguente punteggio: VESTE - UNDICI CALCIO 1 - 1
- b) il contributo va incamerato.

### **GARE DEL 28/11/2021**

#### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

##### **NORMA - TRACHNA**

Il Giudice Sportivo

- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. 148 del 02/12/2021

- Esaminato il ricorso proposto dalla società NORMA fatto pervenire nei termini previsti, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società TRACHNA nel corso della stessa ha effettuato n. 6 sostituzioni.

Nelle memorie difensive, fatte pervenire dalla società TRACHNA ai sensi dell'art. 67 del CGS, la stessa conferma che al 44' del secondo tempo si infortunava il calciatore BERNARDINI Giacomo (TRACHNA) e nella confusione è avvenuta la sesta sostituzione.

Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova, risulta in effetti che la società TRACHNA nel corso della gara ha effettuato sei sostituzioni delle quali l'ultima al 44' del secondo tempo esce i n. 8 BERNARDINI Giacomo entra il n. 16 FRATELORETO Roberto.

In considerazione a quanto sopra, la gara non ha avuto regolare svolgimento Ai sensi dell'art. 10 comma 1 del CGS

##### **DELIBERA**

- a) di accogliere il ricorso proposto dalla società NORMA
- b) di infliggere alla società TRACHNA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3. Il contributo va restituito.

## **GARE DEL 4/12/2021**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **LA SETINA - CIRCEO FC**

Il Giudice Sportivo

- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 161 del 10/12/2021

- esaminato il ricorso fatto pervenire, seguito di tempestivo preannuncio, nei termini previsti dalle norme federali, con il quale si deduce che la gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento, per un errore tecnico dell'arbitro, in quanto, lo stesso, avrebbe espulso per doppia ammonizione il calciatore RADICIOLI Simone, n. 5 della società LA SETINA, al 10' del secondo tempo, senza che avesse riportato, precedentemente, alcuna sanzione. Per l'effetto, chiede la ripetizione della gara.

Il ricorso è infondato.

Infatti esaminati gli atti ufficiali e sentito l'arbitro, questi, con supplemento di rapporto, conferma che, nel corso della gara in oggetto, al 34' del primo tempo, per fallo di gioco, ammoniva il Sig. RODICIOLI Simone, n. 5 della società LA SETINA e successivamente al 15' del secondo tempo ammoniva lo stesso calciatore, con conseguente espulsione.

In virtù a quanto sopra

**PQM**

**DELIBERA**

a) di respingere il ricorso proposto dalla società LA SETINA;

b) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente risultato: LA SETINA - CIRCEO FC 0 - 1;

c) il contributo va incamerato.

## **GARE DEL 5/12/2021**

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **LA ROCCA CALCIO - CORI MONTILEPINI**

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al c.u. n. 161 del 10/12/2021;

- esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalle società LA ROCCA CALCIO e CORI MONTILEPINI, con il quale si deduce la mancata disputa della gara di cui in epigrafe.

Le ricorrenti pongono in evidenza che non sono state in grado di prendere parte alla gara a causa della positività al Covid 19 di alcuni calciatori partecipanti al gruppo squadra della società LA ROCCA CALCIO, ed a tale riguardo trasmette certificazione rilasciata dalla ASL di Latina, nella quale viene evidenziato la positività dei propri calciatori.

Per l'effetto, chiedono il riconoscimento dell'istituto della causa di forza maggiore e, quindi, il recupero della gara oggetto del presente ricorso.

Questo Organo giudicante, esaminata la documentazione rilasciata da Ente autorizzato, sulla quale nulla ha da obiettare;

Accertato quindi che possono essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalle società LA ROCCA CALCIO e CORI MONTILEPINI,

**DELIBERA**

- di accogliere il ricorso presentato dalle società LA ROCCA CALCIO e CORI MONTILEPINI
- di riconoscere la sussistenza dell'istituto della causa di forza maggiore, disponendo pertanto il recupero della gara di cui all'oggetto.
- si dà mandato al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti, in ordine al recupero della gara.
- nulla per il contributo.

**GARE DEL 23/12/2021**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**D.PINO PUGLISI NETTUNO II - SPORTING POMEZIA**

Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 183 del 30/12/2021;

- esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società DON PINO PUGLISI NETTUNO, con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore MONTASPRO Jounes (DON PINO PUGLISI NETTUNO) in quanto squalificato per una gara effettiva, come risulta dal Comunicato Ufficiale n. 179 del 23/12/2021, invocando, per l'effetto, quanto previsto dal CGS; il ricorso è infondato.

- Infatti, il citato calciatore MONTASPRO Jounes, risulta in posizione regolare e quindi aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, i quanto la squalifica di 1 gara, irrogatagli con C.U. n. 179 del 23/12/2021 per recidività in ammonizione 5° infr. andava scontata, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del C.G.S., a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione del CU;

- quanto sopra premesso, accertata la regolarità della partecipazione del calciatore MONTASPRO Jounes alla gara in oggetto, visto l'art. 21, comma 1 del CGS

**PQM**

**DELIBERA**

- di respingere il ricorso proposto dalla società DON PINO PUGLISI NETTUNO
- di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio: DON DINO PUGLISI - SPORTING POMEZIA 1 - 2;

La tassa ricorso va addebitata.



# CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALE

## GARE DEL 25/ 1/2022

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### SOCIETA'

#### AMMENDA

##### **Euro 150,00 VIS SUBIACO**

Perchè propri sostenitori, nel corso della gara, rivolgevano espressioni offensive nei confronti dell'arbitro e dei calciatori della società avversaria.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PEZONE SIMONE (BOREALE DONORIONE A.S.D.)  
D AMICO LORENZO (PALOCCO)

ROMANI ALESSIO (BOREALE DONORIONE A.S.D.)

#### CALCIATORI NON ESPULSI

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ARGIOLAS SIMONE (PALOCCO)  
FRACASSI DANIELE (PALOCCO)

Perchè, a fine gara rivolgevano frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro.

#### AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FARCOMENI VINCENZO MARIA (ATLETICO TORRENOVA 1986)  
D EMILIO LORENZO (PALOCCO)  
PISILLI MATTIA (PALOCCO)

COTICONI MATTEO (BOREALE DONORIONE A.S.D.)  
GIANANI LORENZO (PALOCCO)  
GATTA ANDREA (URBETEVERE CALCIO)

# **CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE**

**GARE DEL 19/12/2021**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

**VITERBO FOOTBALL CLUB SC - OTTAVIA**

Il Giudice Sportivo

- Sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 179 del 23/12/2021
- Esaminato il ricorso fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla società OTTAVIA, nei termini e tempi previsti dalle norme attuali, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento, perché la stessa, prevista alle ore 14.30, è iniziata verso le ore 17.30.
- La reclamante fa presente che la visibilità non era sufficiente.
- Per effetto chiede la ripetizione della gara.
- Il ricorso è improponibile.
- Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte privilegiata di prova la gara ha avuto inizio alle ore 17.00 ed entrambe le società hanno accettato l'inizio della stessa con sufficiente illuminazione artificiale.

**PQM**

**DELIBERA**

- a) di respingere il ricorso proposto dalla società OTTAVIA
- b) di convalidare il risultato della gara, conclusosi con il seguente punteggio: VITERBO FC OTTAVIA 5 0;
- c) di infliggere ad entrambe le società VITERBO FC ed OTTAVIA la sanzione di euro 100,00 per aver causato ritardo all'inizio della gara;
- d) il contributo va incamerato.

**IL GIUDICE SPORTIVO**  
(Ernesto Milia)

## 1.1.1. Errata Corrige

**Comunicato Ufficiale n° 200 del 13/01/2022**

**PAG. 17**

### **CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 B REGIONALE**

#### **DEPENNARE**

##### **ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

VITELLI ANTONIO (ACCADEMIA R.TUSCOLANO C.)

Allontanato per doppia ammonizione, nell'abbandonare il recinto di gioco rivolgeva all'arbitro espressioni offensive.

#### **AGGIUNGERE**

##### **DIRIGENTI**

##### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/02/2022**

SACCHI ALESSANDRO (ACCADEMIA R.TUSCOLANO C.)

Allontanato per doppia ammonizione, nell'abbandonare il recinto di gioco rivolgeva all'arbitro espressioni offensive.

## 5. ALLEGATI

Si allega al presente Comunicato Ufficiale costituendone parte integrante:

- C.U. n. 144/A della FIGC – riapertura dei termini tesseramento - LND
- C.U. n. 145/A della FIGC – riapertura dei termini tesseramento - SGS

**Le ammende comminate con il presente Comunicato Ufficiale devono essere versate al Comitato Regionale Lazio entro e non oltre 14 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato**

**Publicato in Roma il 27 gennaio 2022**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli